

Ecologistic SpA

Via Fabio Filzi, 10 20124 Milano MI P. IVA 02682630732

N° 1

Spett. le:

COMUNE DI GINOSA
ambiente.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **COMUNICAZIONE VOLTURA** del cambio denominazione societaria e operante con provvedimento di Autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs 152/2006 ss.mm.ii., N. 926 del 19/08/2015, Registro di Settore N.77 del 14/07/2015, per il progetto di "Impianto di valorizzazione di rifiuti plastici provenienti da raccolta differenziata ed impianto di produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non" nel Comune di Ginosa – Contrada Girifalco SN – (TA).

Il sottoscritto Bitetti Felice nelle qualità di Amministratore Delegato della Società **ECOLOGISTIC Spa**, con sede legale in Via Fabio Filzi, n. 10 CAP 20124 Milano, sede operativa in Contrada Girifalco, S.p. 9, CAP 74013 Ginosa (TA); avente P IVA 02682630732, tel. 0998431067 fax 0998430913 PEC: ecologisticspa@pec.it:
Considerato che

la stessa ditta, con atto di cambio denominazione societaria (rif. Atto di cambio ragione societaria del 05/12/2019, Repertorio n. 59525, Raccolta n. 32839, registrato in Laterza, a rogito Notaio in Laterza (Ta), dott. Marco Monti - Cfr. all. n. 3), ha realizzato il cambio di denominazione societaria della Logistic & Trade Srl in ECOLOGISTIC Spa a far data 06/12/2019;

— che con verbale di assemblea del 27/11/2019 è stato nominato il dott. Felice Bitetti, nato a Ginosa, residente in Ginosa, cod. fisc. BTFLC49C19EOBGI alle funzioni di Amministratore Delegato della ECOLOGISTIC Spa ed un Consiglio di Amministrazione costituito da:


- a) Avv. Marcello Maria De Napoli nato a Bari il 18/03/1964, cod. fisc. DNPMCL64CISAGGZR in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- b) Dott. Felice Bitetti nato a Ginosa il 19/03/1949, cod. fisc. BTFLC49C19EOBSI ... qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) Avv. Vincenzo Casucci nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 01/08/1973, cod. fisc. CSCVCN73MOIAO4SZ in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione

COMUNICA

- l'avvenuta modifica della denominazione societaria in ECOLOGISTIC Spa e, conseguentemente la Sede Legale in Milano alla Via Fabio Filzi, 10

Ginosa, lì 02/01/2020

L'Amministratore Delegato





Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

N° 2

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Alla C.A. della Ecologic S.p.a > graziana.miccolis@ecologicspa.net
amministrazione@ecologicspa.net

e p.c.

Alle Segreterie territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil >

filctemtaranto@live.com, femca.taranto@cisl.it, taranto@uiltec.it.

Al Ministro dello sviluppo economico On. Stefano Patuanelli > segreteria.ministro@mise.gov.it

Alla Prefettura di Taranto > gabinetto.prefta@pec.interno.it

Al Gabinetto Presidente Regione Puglia > gabinetto.presidente@regione.puglia.it;

All' Assessore Alessandro Delli Noci > a.dellinoci@regione.puglia.it

Dott. Leo Caroli > presidentecomitatosepac@regione.puglia.it - sebastiano.leo@regione.puglia.it

All' Aree di crisi Regione Puglia > areedicrisi@regione.puglia.it

All' Assessorato Sviluppo Economico Regione Puglia > staff.sviluppoeconomico@regione.puglia.it

Segreteria Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Aree di Crisi >
s.delmastro@regione.puglia.it

OGGETTO: DIFFIDA - OBBLIGHI CONTRATTUALI PREVISTI DAL COMODATO GRATUITO DELLA SECONDA PORZIONE DELL'IMMOBILE EX FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA

Premesso che:

- in data 02/05/2016 al Rep. N. 51 Cron. Gen. veniva stipulato in forma di scrittura privata la cessione gratuita in comodato della seconda porzione dello stabilimento di che trattasi;
- in data 02/10/2017 e 11/10/2017 presso il M.I.S.E. si svolgevano 2 incontri, alla presenza di Comune di Ginosa, soc. Logistic & Trade S.R.L., OO.SS., Regione Puglia e M.I.S.E. per la verifica dello stato di attuazione del progetto industriale della medesima società realizzato nella prima porzione dello stabilimento. In detta sede le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l'assunzione di impegni specifici a tutela della stabilità occupazionale dei lavoratori già in organico e delle aspettative di nuova assunzione di lavoratori del Bacino ex Miroglio. A tale proposito hanno chiesto e l'Azienda ha confermato il prolungamento del vincolo occupazionale fin al 2030 per gli addetti.
- con atto dirigenziale n. 8 del 17/01/2018 Il Dipartimento Sviluppo Economico – Servizi Incentivi alle PMI della Regione Puglia, ha ammesso la proposta progettuale presentata dalla Società Logistic & Trade S.R.L., avente ad oggetto l'utilizzo della seconda porzione

stabilimento ex Miroglio, alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo entro il 17/03/2018, pena la decadenza dell'istanza. Nelle Prescrizioni circa la cantierabilità è riportato *Omissis....* 6. *“Per evidente refuso il contratto di comodato d'uso menziona nella parte introduttiva la particella 187, ma tutti gli altri riferimenti contenuti in contratto si riferiscono alla particella 287. L'impresa in sede di progettazione definitiva dovrà provvedere alla rettifica in occasione del nuovo contratto in cui sarà precisata la durata.”*.

- in data 28/02/2018, dopo vari incontri tra gli Amministratori del Comune di Ginosa e i rappresentanti della Soc. Logistic & Trade S.R.L., si è giunti ad una bozza di accordo sull'intera vicenda della reindustrializzazione dell'ex stabilimento Miroglio, pervenuta al protocollo generale del Comune di Ginosa al n. 6089 del 02/03/2018 (agli atti del Comune e parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato) che prevede, tra l'altro: *“Le parti si impegnano altresì a sottoscrivere un nuovo contratto di comodato novativo di quello sottoscritto in data 02/05/2016 e relativo alla seconda porzione dello stabilimento, in cui il termine finale di durata sarà fissato al 31/12/2025. Nel medesimo contratto il Comune si impegnerà a cedere alla società la seconda porzione dell'immobile non prima dello scadere del termine di durata del comodato e solo laddove la società abbia adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 3 e al successivo punto 6. Costituiranno comunque condizione risolutiva del contratto di comodato il mancato rispetto dei termini e le condizioni prescritte nel verbale di accordo quadro da stipulare presso il MISE, la mancata approvazione del progetto definitivo nell'ambito del bando PIA-POR Puglia 2014-2020, il mancato adempimento del verbale di accordo quadro in riferimento al piano di investimento ed al piano produttivo e la confisca definitiva delle quote della società ad oggi sottoposte a sequestro preventivo. L'atto del Consiglio Comunale autorizzativo della concessione in comodato della seconda porzione di immobile dovrà essere approvato entro il 31/03/2018, previa delibera di Giunta Comunale da approvarsi entro il 09/03/2018”*.
- Il Comune ha dato seguito agli accordi mediante approvazione della delibera della Giunta Comunale n.43 del 12/03/2018 e della deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 22/03/2018;
- Con determinazione del dirigente sezione autorizzazioni ambientali **del 20 settembre 2019**, n. 225. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 26-9-2019. ID VIA 349 è stato approvato il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del DLgs 152/06 e ss.mm. ii, per il progetto di “ampliamento dell'impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non” nel Comune di Ginosa - Contrada Girifalco SN - (TA). Proponente: Logistic & Trade s.r.l. http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/45132346/DET_225_20_9_2019.pdf/165dcb74-07ad-456e-8753-abb8f594c6e4?jsessionid=9EC3FBC3C24A6F16C88706EBEA57592E;

Considerato che attraverso il contratto in oggetto:

- il Comune di Ginosa ha concesso, in maniera condizionata, *sino al 31/12/2025 in comodato gratuito alla società LOGISTIC & TRADE S.R.L. che accettato*, in maniera condizionata, *i seguenti beni immobili: in Comune di Ginosa, loc. Girifalco, restante porzione libera di immobile dello stabilimento Ex Filatura e Tessitura di Puglia, censito nel NCEU al foglio di mappa n. 117, p.lla 287, sub 1*
- Nel citato contratto si prevede che il:

11) Il comodatario si impegna ad assumere a tempo indeterminato ulteriori 19 unità rispetto a quelle attualmente occupate, da reperire tra quelle appartenenti al cosiddetto bacino ex Miroglio di Ginosa (come risulta dall'elenco nominativo consegnato al Comune di Ginosa dalla proprietà del sito nel quale ha operato la Filatura e Tessitura di Puglia srl nei primi incontri presso il MISE). Tali assunzioni dovranno essere imputate al primo progetto di investimento di cui alla Misura PIA – Piccole imprese titolo IX-POR Puglia 2007-2014. **La società si impegna quindi a portare ad investimento completato sui due lotti, ovvero entro il primo anno di entrata a regime del secondo progetto, un totale di non meno di 111 assunzioni a tempo indeterminato, in modifica a quanto stabilito nel verbale dell'incontro tenutosi presso il MISE in data 22.12.15, nonché a prolungare il vincolo occupazionale sino al 2030 per tutti i lavoratori ex Miroglio assunti per entrambi i progetti.** I criteri di assunzione del personale ex Miroglio dovranno essere stabiliti d'intesa con le parti sindacali e per tutti i dipendenti della società dovrà trovare applicazione il CCNL del settore di appartenenza e, ove esistente, anche il contratto territoriale. La società si impegna altresì ad attingere al bacino ex Miroglio laddove emerga la necessità di assunzione di ulteriore personale.

12) Il comodatario si obbliga altresì a:

a) non modificare l'indirizzo produttivo dell'impianto mediante conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una classificazione ATECO 2007 differente rispetto a quella indicata nelle domande di ammissione ai finanziamenti PIA;

b) procedere trimestralmente alla trasmissione all'Amministrazione Comunale di tutte le rilevazioni ARPA effettuate sull'impianto sito nello stabilimento ex Miroglio per la tutela della salute pubblica e nonché dei dati inerenti i valori delle matrici ambientali monitorate in esecuzione del piano di monitoraggio e controllo;

13) **Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti punti 11 e 12 produrrà ipso-jure la risoluzione del presente contratto per fatto e colpa del comodatario.**

15) il comodatario potrà servirsi degli immobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.

17) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

Considerato inoltre che:

- la cessione in proprietà della seconda porzione dell'immobile presuppone il rispetto da parte della ex Logistic & Trade di tutte le condizioni concordate con il Comune e confluite nell'atto di transazione e nel successivo contratto di comodato;
- la mancata assunzione di ex Miroglini ha anche comportato la proclamazione dello stato di agitazione del 16 ottobre 2020 da parte delle OO.SS e l'avvio della relativa "procedura di raffreddamento";
- allo stato non risulta allo scrivente che siano intervenute le ulteriori assunzioni dal bacino dei lavoratori ex Miroglio nella misura determinata nell'accordo e che comunque non si conoscono i criteri con i quali codesta azienda intende attingere a detto bacino


- si è di recente appreso dell'intervenuta approvazione del secondo progetto PIA, che prevederebbe tuttavia una modifica della destinazione produttiva dell'impianto rispetto a quella esaminata e tenuta in considerazione al momento della sottoscrizione dell'atto transattivo.

Tutto ciò premesso e considerato con la presente si invia e diffida il comodatario a relazionare circa il rispetto degli obblighi assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo transattivo, ed in particolare sull'ottemperanza agli impegni di cui punti 11 e 12 dell'accordo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Tanto al fine dei provvedimenti consequenziali da parte del Comune di Ginosa

Ginosa, 18 gennaio 2020

Il Sindaco
Vito Parisi

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Ginosa. The text around the perimeter of the stamp reads "CITTA' DI GINOSA" at the top and "IL SINDACO" at the bottom. In the center of the stamp, there is a small emblem or coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Vito Parisi".

N° 3



CITTA' di GINOSA
Provincia di Taranto

**VI^ SETTORE - AREA LAVORI PUBBLICI E
AMBIENTE**
Servizio AMBIENTE

COPIA

Determinazione n. 1677 del 30-07-2021

Reg. Sett. n. 337 del 30-07-2021

OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 per l'affidamento del servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni multimateriale leggero e plastica, rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone, imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati, recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata - CIG: 8855864A27 - 88559186B8 - 8855937666 - 88559576E7

Il giorno trenta del mese di luglio dell'anno duemila ventuno, in Ginosa, nella residenza Municipale, il sottoscritto Ing. Giovanni Zigrino, Responsabile del VI Settore

Premesso:

- che con nota del 26/02/2020 prot. n.0004126, il Direttore Generale dell'AGER ha comunicato che l'Agenzia regionale "In merito alla disciplina delle frazioni secche, si dispone ai Comuni e agli ARO di provvedere all'individuazione degli impianti di trattamento e recupero delle frazioni secche affidandone il relativo servizio in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici fino al 30.06.2022 con previsione di inserimento nelle gare d'appalto di clausola di scadenza o di risoluzione anticipata dei relativi contratti in caso di avvio della gestione centralizzata da parte di AGER";
- che l'Accordo Quadro ANCI-CONAI prevede che i soggetti produttori di rifiuti di imballaggio sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e che agli stessi è fatto obbligo di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalla legge, nonché di adempiere agli obblighi di ritiro dei rifiuti da imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- che il Comune di Ginosa, in qualità di soggetto produttore dei rifiuti di imballaggio di origine urbana raccolti sul territorio del Comune, ha la necessità di stipulare un contratto per il servizio di selezione, valorizzazione e pressatura delle frazioni di multimateriale leggero e plastica, al fine di renderlo conforme alle specifiche tecniche richieste da COREPLA, per il servizio di raffinazione e selezione dei rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone, imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati, raccolti in regime di Convenzione Comieco e Rilegno, e per il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata;

Dato atto:

- che l'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito nella L n.120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";
- che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella L n.120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

Ritenuto di dover procedere ad avviare la procedura per l'affidamento del servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni multimateriale leggero e plastica, rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone, imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati e di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L.76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;

Dato atto che l'art. 32, co.2, dello stesso D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 2°, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la presente costituisce anche "*determina a contrarre*", trattandosi di affidamento diretto, specificando che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la selezione, valorizzazione e pressatura delle frazioni di multimateriale leggero e plastica, al fine di renderlo conforme alle specifiche tecniche richieste da COREPLA, la raffinazione e selezione dei rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone, imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati, raccolti in regime di Convenzione Comieco e Rilegno, e il recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni multimateriale leggero e plastica (CER 150102/150106), rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone

(CER 150101/200101), imballaggi in legno e rifiuti in legno, urbani e assimilati (CER 200138/150103), e di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata (CER200307);

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del D.L.76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, trattandosi di importo inferiore a €.139.000,00;
- il contratto sarà stipulato, con scrittura privata, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ai sensi dell'art. 32 comma 14° del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che lo stesso sarà a corpo ai sensi dell'art.3, comma 1°, lett. dddd) del D.lgs. 50/2016, e non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9° dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto:

- che è stato richiesto per le vie brevi un preventivo alla Ecologic Spa, con sede in Milano alla via Fabio Filzi 10, 20124, P.iva 02682630732, quale Centro di Selezione più prossimo, per lo svolgimento di detto servizio;
- che Ecologic Spa, a riscontro, ha trasmesso l'offerta economica acquisita al protocollo di questo Ente in data 17.06.2021 al n. 17984, come di seguito specificata:
 - Codice CER 15.01.02/15.01.06 imballaggi in plastica: €.100,00/tonn;
 - Gestione delle frazioni estranee: €.200,00/tonn.;
 - Codice CER 15.01.01 imb. in cartone (raccolta selettiva) con convenzione in OUT: €40,00/tonn.;
 - Codice CER 20.01.01 imb. in carta e cartone (raccolta congiunta) con convenzione in OUT: €50,00/tonn.;
 - Codice CER 20.01.38/15.01.03 imballaggi in legno: €50,00/tonn.;
 - Codice CER 20.03.07 rifiuti ingombranti: €200,00/tonn.

Ritenuto vantaggioso approvare detta offerta economica, dando atto della congruità dei prezzi sulla base delle analisi di mercato effettuata dall'Ufficio Ambiente e, pertanto, di procedere all'affidamento alla Ecologic Spa, quale Centro di Selezione più prossimo, del servizio di selezione, valorizzazione e pressatura delle frazioni di multimateriale leggero e plastica, al fine di renderlo conforme alle specifiche tecniche richieste da COREPLA, per il servizio di raffinazione e selezione dei rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone, imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati, raccolti in regime di Convenzione Comieco e Rilegno e per il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata;

Dato atto:

- che la stima dei costi relativi al servizio in oggetto, dal 01.08.2021 al 31.12.2021, tenendo conto del dato storico di conferimento nell'anno 2020 è la seguente:

Materiale	Quantità	Importo	IVA	Importo totale
A. CER150102+CER150106	t. 287,03 x € 100,00	€ 28.703,00	€ 2.870,30	€ 31.573,30
A1. Frazione estranea (23% di A)	t 66,02 x € 200,00	€ 13.204,00	€ 1.320,40	€ 14.524,40
B. CER150101	t 129,28 x € 40,00	€ 5.171,20	€ 517,12	€ 5.688,32
C. CER200101	t 267,76 x € 50,00	€ 13.388,00	€ 1.338,80	€ 14.726,80
D. CER200138+CER150103	t 150 x € 50,00	€ 7.500,00	€ 750	€ 8.250,00
E. CER200307	t 310,52 x € 200,00	€ 62.104,00	€ 6.210,40	€ 68.314,40
TOTALE		€	€	€ 143.077,22

		130.070,20	13.007,02	
--	--	-------------------	------------------	--

- che è stato acquisito agli atti il Certificato di regolarità contributiva della Ecologic SpA;
- che la procedura è stata registrata presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con attribuzione dei seguenti codici identificativi di gara:
 - CIG: 8855864A27 per frazioni di multimateriale leggero e plastica – CER 15.01.02/CER 15.01.06;
 - CIG: 88559186B8 per imballaggi in carta e cartone – CER 15.01.01/CER 20.01.01;
 - CIG: 8855937666 per rifiuti e imballaggi in legno – CER 20.01.38/CER 15.01.03
 - CIG: 88559576E7 per ingombranti – CER 20.03.07;

Ritenuto pertanto:

- di dover procedere all'affidamento del servizio suddetto;
- di assumere impegno di spesa presunta di € 150.000,00 IVA compresa sul cap. 1574 del Bilancio 2021;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco prot. 13544 del 08.06.2020 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art.107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL,

DETERMINA

1. **Di considerare** le premesse quali parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che la presente costituisce determina contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 e che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è la selezione, valorizzazione e pressatura delle frazioni di multimateriale leggero e plastica, al fine di renderlo conforme alle specifiche tecniche richieste da COREPLA, e la raffinazione e selezione dei rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone, imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati, raccolti in regime di Convenzione Comieco e Rilegno, e il recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni multimateriale leggero e plastica (CER 15.01.02/15.01.06), rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone (CER 15.01.01/20.01.01), imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati provenienti da raccolta differenziata (CER 20.01.38/15.01.03) e di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata (CER 20.03.07);
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del D.L.76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, trattandosi di importo inferiore a € 139.000,00;
 - il contratto sarà stipulato, con scrittura privata, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ai sensi dell'art. 32 comma 14° del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che lo stesso sarà a corpo ai sensi dell'art.3, comma 1°, lett. dddd) del D.lgs. 50/2016, e non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9° dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. **di approvare** l'offerta economica acquisita al protocollo di questo Ente in data 17.06.2021 al n. 17984, come di seguito specificata:
 - Codice CER 15.01.02/15.01.06 imballaggi in plastica: € 100,00/tonn;
 - Gestione delle frazioni estranee: € 200,00/tonn.;
 - Codice CER 15.01.01 imb. in cartone (raccolta selettiva) con convenzione in OUT: € 40,00/tonn.;
 - Codice CER 20.01.01 imb. in carta e cartone (raccolta congiunta) con convenzione in OUT: € 50,00/tonn.;
 - Codice CER 20.01.38/15.01.03 imballaggi in legno: € 50,00/tonn.;
 - Codice CER 20.03.07 rifiuti ingombranti: € 200,00/tonn.
4. **di dare atto** della congruità dei prezzi sulla base delle analisi di mercato effettuata dall'Ufficio Ambiente;
5. **di affidare** il servizio di selezione, valorizzazione e pressatura frazioni multimateriale leggero e plastica, rifiuti misti di imballaggio in carta e cartone, imballaggi in legno, rifiuti in legno, urbani e assimilati provenienti da raccolta differenziata alla Ecologic SpA, con sede in Milano alla via Fabio Filzi 10, 20124, P.iva 02682630732;
6. **di impegnare** la spesa presunta di € 150.000,00 IVA compresa, sul cap. 1574 del Bil.2021;

7. **di dare atto** che si applica la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto prevista dall'art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;
8. **di dare atto** dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con attribuzione dei seguenti codici identificativi di gara:
 - CIG: 8855864A27 per frazioni di multimateriale leggero e plastica – CER 15.01.02/CER 15.01.06;
 - CIG: 88559186B8 per imballaggi in carta e cartone – CER 15.01.01/CER 20.01.01;
 - CIG: 8855937666 per rifiuti e imballaggi in legno – CER 20.01.38/CER 15.01.03;
 - CIG: 88559576E7 per ingombranti – CER 20.03.07;
9. **di dare atto** che questa Stazione Appaltante ha avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, previsti dalla normativa vigente, in capo all'Operatore Economico affidatario del servizio;
10. **di dare atto** che, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1,lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 dando atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed auto certificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
11. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
12. **di pubblicare** il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo e munito degli estremi di pubblicazione all'albo on line, nella sezione trasparenza del sito informatico comunale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L..

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Responsabile del Settore
F.to Giovanni Zigrino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 con impegno/liquidazione/accertamento della spesa/entrata complessiva di € 150.000,00 (CIG.) come di seguito registrato:

N.Imp. 633 Cod.Bil. 1090503 €. 150.000,00

Lì, 30-07-2021
Finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico

F.to Rag. Battista Perugino

RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA

La presente in data odierna a cura di questo Ufficio è:

annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 1677 del 30-07-2021

trasmessa al Sindaco

comunicata in elenco, ai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale di Organizzazione, con lettera:

PROT. N.

Lì,

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to NICOLA BONELLI

PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line, dal per 15 giorni consecutivi:

REG. N.

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to NICOLA BONELLI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ginosa, lì

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zigrino



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.ginosa.gov.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ginosa, 2 febbraio 2021

Alla C.A. della Ecologic S.p.a > graziana.miccolis@ecologicspa.net
amministrazione@ecologicspa.net

e p.c.

Assessore Alessandro Delli Noci > a.dellinoci@regione.puglia.it;

Aree di crisi Regione Puglia > areedicrisi@regione.puglia.it;

Assessorato Sviluppo Economico Regione Puglia > staff.sviluppoeconomico@regione.puglia.it;

Elisabetta Biancolillo > e.biancolillo@regione.puglia.it;

Gabinetto Presidente Regione Puglia > gabinetto.presidente@regione.puglia.it;

Dott. Leo Caroli > presidentecomitatosepac@regione.puglia.it - sebastiano.leo@regione.puglia.it;

Segreteria Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Aree di Crisi >
s.delmastro@regione.puglia.it

**OGGETTO: RISPOSTA DIFFIDA ECOLOGISTIC - OBBLIGHI CONTRATTUALI
PREVISTI DAL COMODATO GRATUITO DELLA SECONDA PORZIONE
DELL'IMMOBILE EX FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA**

In riferimento alla nota oggetto pervenuta a mezzo PEC in data 22/01/2020 dalla Ecologic s.p.a., lo scrivente ribadisce la piena legittimità della diffida poiché con la stessa ci si è limitati a chiedere di relazionare circa gli adempimenti degli impegni previsti dagli accordi sottoscritti. Posizione legittimata per l'appunto dalla intervenuta sottoscrizione da parte di questo ente dell'accordo e, tra l'altro, espressa più volte nei diversi tavoli della vertenza lavorativa riunitosi nel 2020, con il fine di concludere nel minor tempo possibile una vertenza lavorativa complessa dando occupazione a lavoratori e famiglie.

Pertanto, si chiede di conoscere nel dettaglio i contenuti del progetto relativo alla seconda parte dell'immobile in oggetto ed il relativo piano industriale e ciò mediante esibizione della relativa documentazione.

In riferimento alle assunzioni richiamate nella nota, si chiede di conoscere i criteri attraverso i quali è stato assunto il personale citato nella diffida in oggetto, considerato che nell'accordo si è stabilito quanto segue: *"i criteri di assunzione del personale ex Miraglio dovranno essere stabiliti d'intesa con le parti sindacali e per tutti i dipendenti della società dovrà trovare applicazione il CCNL del settore di appartenenza e, ove esistente, anche il contratto territoriale. La società si impegna altresì ad attingere al bacino ex Miraglio laddove emerga la necessità di assunzione di ulteriore personale. Gli impegni previsti al presente punto I saranno comunicati al Mise al fine della sottoscrizione di un nuovo accordo quadro modificativo del precedente in cui siano fatte proprie le intese raggiunte fra le parti con il presente accordo"*.

In continuità con quanto richiesto, ed al sol fine di conoscere dati essenziali ad un confronto leale e costruttivo, si chiede, inoltre, di chiarire le motivazioni e i criteri attraverso i quali è stato assunto il personale extra dal bacino "ex-Miroglio".

Il Sindaco

Vito Parisi

